



# **CITTA' DI ARIANO IRPINO**

Provincia di Avellino

## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

*(Articolo 15 del Decreto Legge 34 del 30 Aprile 2019 in vigore dal 1°  
maggio 2019)*

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 - <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 5- <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	4
Articolo 7 - <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	4
Articolo 8 - <i>Entrata in vigore</i> .....	4

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 15 del Decreto Legge n° 34 del 30 Aprile 2019, in vigore dal 1° maggio 2021, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.i..

2. Ai fini del presente regolamento, per “Comune” si intende: il Servizio Tributi per le entrate di natura tributaria, UTC per le entrate relative ad oneri concessori e costi di costruzione, Polizia Municipale per le sanzioni CDS, ed altri uffici a secondo della loro rispettiva competenza, per le ingiunzioni da loro emesse

### **Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1) non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii., negli anni dal 2000 al 2017, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;*
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);*
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;*
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.*

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.

### **Articolo 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta:

- a) al Comune, per le entrate riscosse con ingiunzione fiscale emessa e notificata dallo stesso

*oppure*

- b) al concessionario, per le entrate riscosse con ingiunzione fiscale emessa e notificata dallo stesso,

apposita istanza, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 Luglio 2019**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (*cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale*), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 2

4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2021**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il presente Regolamento deve essere pubblicato sul sito dell'Entro entro 30 giorni dall'adozione.

Il Comune o il Concessionario, entro lo stesso termine, mette a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica.

#### **Articolo 4 - Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune o il Concessionario, *secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 1*, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione.

Qualora l'istanza venga accolta, comunica entro il **31 Agosto 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) *versamento unico: entro il mese di settembre 2019;*

d) *versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di settembre 2019, marzo 2020, settembre 2020, settembre 2021.*

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi al tasso d'interesse legale oltre a presentare per importi superiori ad € 5.000,00, come previsto dal vigente Regolamento Generale delle Entrate, idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.

2. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, *secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 1*, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti

In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza.

#### **Articolo 6 - Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 7 - Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il concessionario, *secondo quanto indicato all'articolo 3, comma 1*, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 8 – entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione